



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

COPIA

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING**
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato,
project financing

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1674 del 06/09/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Incarico professionale relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n. 2 roatorie site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l'Agencia del Territorio - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z651FBAFC4

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente agli articoli ancora in vigore;

IL DIRIGENTE

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

- che in base alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- **Ritenuto**, in base alla medesima normativa, di procedere mediante affidamento diretto al geom. Pierclaudio Tenan (c.f. TNNPCL63L02C773I) con studio in Civitavecchia via Carlo Calisse 58/a e iscritto all'albo professionale dei Geometri della Provincia di Roma con il n. 7859, idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto
- **Visto** che detto professionista con nota datata 16/08/2017 acquisita al n. 68930 del protocollo generale di questo Comune in pari data, ha dichiarato la sua disponibilità ad espletare l'incarico di che trattasi, nonché ha comunicato la propria offerta di € 2.400,00 per onorario, oltre contributo previdenziale ed Iva come per legge;
- **Considerato** che il suddetto compenso è da ritenersi congruo in relazione all'entità delle prestazioni da svolgere;
- **Ritenuto** di dover affidare l'incarico di che trattasi al suddetto professionista e , quindi, assumere il relativo impegno di spesa;
- Visto lo schema di disciplinare di incarico, all'uopo predisposto, regolante i rapporti tra l'amministrazione ed il professionista;

VISTO:

- Il CIG Z651FBAFC4;
- Il certificato di regolarità contributiva da cui si evince che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- La dichiarazione sostitutiva resa dal professionista ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di **Affidare** al **Geom. Pierclaudio Tenan** (c.f. TNNPCL63L02C773I) con studio in Civitavecchia via Carlo Calisse 58/a e iscritto all'albo professionale dei Geometri della Provincia di Roma con il n. 7859, l'incarico relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n. 2 rotatorie site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l'Agenzia del Territorio per l'importo offerto di € 2.400,00 oltre CNG 5% di € 120,00 oltre IVA al 22% di € 554,40 e, quindi, per complessivi € 3.074,40;

2. Impegnare la somma di cui al punto 1 al Cap. 295 “Incarichi di progettazione Ufficio Tecnico” dell’Esercizio Finanziario 2017;
3. di **Dare atto:**
 - a) che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato anche quale determinazione a contrattare previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b) che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio esistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) che l’incarico sarà regolato da apposito disciplinare a sottoscrivere, secondo lo schema in atti che si approva con il presente provvedimento;
4. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Il Dirigente
F.to Giulio Iorio / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Civitavecchia 26/03/2018

Il Segretario Generale
Caterina Cordella



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1674 del 06/09/2017

Oggetto: Incarico professionale relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n. 2 rotonde site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l'Agenzia del Territorio - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z651FBAFC4

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
2017	295		863	2096	3.074,40	

Civitavecchia li, 07/09/2017

Il Dirigente
Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici relativi al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n. 2 rotatorie site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni.

tra

il Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (provincia di Roma), piazzale Gugliemotti, 7, codice fiscale 02700960582, partita IVA 01104351000, nella persona dell'ing. Giulio Iorio, in qualità di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, soggetto competente alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,

e

il Geom. Pierclaudio Tenan, iscritto all'albo professionale dei Geometri della Provincia di Roma con il n. 7859, libero professionista, con studio in Civitavecchia (provincia di Roma), Via Carlo Calisse 58/a, CF: TNNPCL63L02C773I, di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato»

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione servizi tecnici relativi al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n. 2 rotatorie site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione tipo di frazionamento, consegna e ritiro c/o l'Agenzia del Territorio.

2. Ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'incarico è il seguente: Z651FBAFC4;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle attività e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli Uffici.

3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

4. Il Tecnico incaricato dovrà presentare copia di assicurazione a copertura di eventuali danni provocati a terzi o all'Amministrazione Comunale.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Rilievo planoaltimetrico e restituzione grafica;

Redazione Frazionamenti aree, richiesta estratti consegna e ritiro c/o l'Agenzia del Territorio;

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

a) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

b) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 6. (Durata dell'incarico e termini)

Le prestazioni decorrono dalla data della firma del tecnico incaricato del presente contratto e si intendono ultimate entro 30 (trenta) giorni dalla firma.

Art. 7. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per cento dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura del cinque per cento del corrispettivo contrattuale

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 8. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prendono atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni previste.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni di legge che normano la materia;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 14;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, per la quale il Tecnico incaricato ha offerto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, l'importo è determinato pari a 3.074,00 € (TRE MILASETTANTAQUATTRO/00 euro) comprese C.N.P.A.I.A. (5%) ed IVA (22%).

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali.

5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi.

6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 5.

7. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi della prestazione verranno liquidati e pagati alla presentazione della domanda di frazionamento presso l'Agenzia del Territorio;

2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari del Professionista.

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato o nei casi di cessione del credito ai sensi del D. L.vo n. 50/2016;

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali

Art. 13. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui al D.L.vo n. 50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, che con la sottoscrizione del presente atto viene resa, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

3. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, allegato.

Art. 14. (Subappalto, prestazioni di terzi)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi del 105, commi 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è ammesso il subappalto.

Art. 15. (Definizione delle controversie)

Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, le Parti, rinviando espressamente alle norme di cui all'art. 205 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 16. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso via Carlo Calisse, 58/a - Civitavecchia (Roma). Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento.

Art. 18. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) .
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente attivata dall'amministrazione comunale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.
4. Il Professionista si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente l'amministrazione comunale e la Prefettura territorialmente competente.
5. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 16, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice

civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 10, comma 2, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico

Per il Comune di Civitavecchia
Il Dirigente
Ing. Giulio Iorio

Civitavecchia,

Spett.le

Comune di CIVITAVECCHIA

Via Tarquinia, 30

Servizio 3 – Lavori pubblici e Opere
Infrastrutturali

OGGETTO: Affidamento incarico relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n° 2 rotonde site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni.

(Affidamento incarico sensi art. 31 comma 8 e art. comma 2 lettera a D.Lgs n. 50/2016)

Il sottoscritto Geometra **Tenan Pierclaudio** nato il 02/07/1963 a Civitavecchia, residente in Via Bernini 29, in qualità di libero professionista, con studio in Civitavecchia Via Carlo Calisse 58/a indirizzo P.E.C pierclaudio.tenan@geopec.it con codice fiscale n TNNPCL63L02C773I, con partita IVA n. 04924171004 n. di telefono 076621251 n. CELL. 3356079303.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:

1. l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.), *(rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali)*
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016).

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);

8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

9. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

10. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016);

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);

12. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016);

15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);

16. di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

17. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

18. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la


compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

19. di essere iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Roma al n. 7859

Allegata copia documento identità

DATA

16/08/2017




 L 8 - 08 - 2013
 Scadenza: 26.03.2013
 Diritti Segreteria E. 5.42
AR 1370592
 IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CIVITAVECCHIA
CARTA D'IDENTITÀ
 N° AR 1370592
 DI
 TENAN PIERCLAUDIO

Cognome...TENAN.....
 Nome...PIERCLAUDIO.....
 nato il...02.07.1963.....
 (atto n. 500 P. 1 S. A 1963)
 a...CIVITAVECCHIA RM.....
 Cittadinanza...ITALIANA.....
 Residenza...CIVITAVECCHIA (RM).....
 Via...BERNINI 29.....
 Stato civile...CONIUGATO.....
 Professione...LIB. PROFESSIONISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura...175.....
 Capelli...CASTANI.....
 Occhi...MARRONI.....
 Segni particolari...NESSUNO.....


 Firma del titolare...*Pierclaudio Tenan*.....
 CIVITAVECCHIA 27.03.2008.....
 Il SINDACO
 Impronta del dito indice...*Maurizio Pimpinelli*




CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, **30/08/2017**

Matricola	789010A		
Nominativo	TENAN PIERCLAUDIO		
Codice Fiscale	TNNPCL63L02C773I		
Data di Nascita	02/07/1963	Luogo di Nascita	CIVITAVECCHIA(RM)
Indirizzo	VIA LORENZO BERNINI 29 00053 - CIVITAVECCHIA (RM)		

Data Prima Iscrizione alla Cassa	23/06/1995
Posizione Giuridica Attuale	ISCRITTO OBBLIGATORIO

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2017 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cipag ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



789010A3008171315358630

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Paola Celli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

loesio
TARONCELLI

STUDIO TECNICO GEOM. TENAN PIERCLAUDIO
Via Carlo Calisse n°58/a Civitavecchia
studiotenan@libero.it - pierclaudio.tenan@geopec.it
Cell: 335 6079303 - Tel e fax : 0766 21251

Spett.le
Comune di CIVITAVECCHIA
Via Tarquinia, 30

Servizio 3 – Lavori pubblici e Opere
Infrastrutturali

E
comune di civitavecchia
Comune di Civitavecchia
Protocollo N.0068930/2017 del 16/08/2017

OGGETTO : Offerta per il conferimento di incarico relativo al frazionamento delle aree da utilizzare per la realizzazione di n° 2 rotonde site rispettivamente all'incrocio di via Morandi – via Adige ed incrocio via Izzi – via Nenni.

A seguito di Vs invito prot. 67905 del 11/08/2017 a formulare offerta per l'incarico di cui in oggetto.

Rimetto la mia migliore offerta comprensiva di::

- 1) Rilievo planoaltimetrico e restituzione grafica;
- 2) Redazione Frazionamenti aree, richiesta estratti consegna e ritiro c/o l'Agenzia del Territorio.

TOTALE € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00)

CNG 5% € 120,00 (oltre eventuali spese catastali)

Regime fiscale dei minimi:

Prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e smi, non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e smi.

